



**DIRE
FARE
ESSERE**

COOPERATORI

Ecco cosa c'è
da sapere
sull'impresa
cooperativa

UECOOP

INDICE CONTENUTI

| | |
|--|-----------|
| Premessa | 3 |
| Dove e quando nasce il movimento cooperativo? | 4 |
| I caratteri, le finalità della cooperazione e i principi cooperativi internazionali | 5 |
| Cos'è una cooperativa? | 7 |
| I modelli societari di riferimento | 10 |
| Le tipologie di cooperativa | 10 |
| Le diverse categorie di soci | 14 |
| Gli organi sociali | 16 |
| La revisione legale dei conti | 18 |
| La vigilanza cooperativa | 18 |
| Perché la scelta di mettersi in cooperativa? | 21 |
| Come nasce una cooperativa? | 21 |
| Cosa si rischia costituendo una cooperativa? | 24 |
| Breve glossario cooperativo | 28 |
| Basta, diciamo no alle fake news sulle cooperative | 33 |

Redazione contenuti a cura di
Stefano Giammaria - *Avvocato, esperto in Diritto Societario*
Novembre 2024

PREMESSA

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.” (Art. 45 della Costituzione Italiana)

Le cooperative rappresentano una forma di impresa unica e affascinante, il cui obiettivo principale è quello di soddisfare le necessità e le aspirazioni economiche, sociali e culturali dei propri soci. A differenza delle imprese tradizionali, le cooperative sono di proprietà comune e sono democraticamente controllate dai loro membri. Ogni socio ha quindi voce in capitolo nelle decisioni aziendali, indipendentemente dalla quantità di capitale investito. Questa caratteristica distintiva promuove un ambiente di lavoro più equo e inclusivo, dove il benessere collettivo prevale sugli interessi individuali.

La gestione di una cooperativa, però, non è priva di sfide. È necessario avere una conoscenza approfondita delle normative specifiche che regolamentano questo tipo di impresa e, sebbene le relative norme possano sembrare più rigorose rispetto a quelle delle imprese tradizionali, esse sono essenziali per garantire trasparenza, efficienza e una reale gestione democratica.

Attraverso questa breve guida, UE.COOP ha voluto predisporre uno strumento di approfondimento, supporto e di semplice consultazione per chiunque sia coinvolto o intenda avviare una cooperativa, partendo dalla storia della cooperazione fino ad arrivare ai dettagli pratici relativi alla costituzione e gestione di una impresa cooperativa.

Buona lettura e buona cooperazione!

DOVE E QUANDO NASCE IL MOVIMENTO COOPERATIVO?

La storia del movimento cooperativo inizia nel 1844, da una piccola città industriale dell'Inghilterra settentrionale chiamata Rochdale, dalla volontà di un gruppo di uomini che trovò nella collaborazione reciproca la forza di costruire insieme un nuovo futuro. Questi operai sono ricordati come *"I probi pionieri di Rochdale"*, e i loro principi ispirano tuttora il mondo cooperativo internazionale. In Italia, l'esigenza di aggregazione da parte di quei "pionieri", che nei vari settori dell'economia italiana sperimentavano la nuova forma associativa chiamata cooperativa, portò alla nascita, nel 1886, della *Federazione delle Cooperative Italiane* (poi denominata *Lega delle Cooperative* nel 1893), primo organismo che si prefiggeva di svolgere un ruolo di riferimento e promozione del movimento cooperativo.

Oltre all'ispirazione di tipo laico-liberale della Federazione delle Cooperative Italiane, in Italia si affermarono altre due culture, che ispirarono il cooperativismo in maniera differente, a volte creando delle separazioni all'interno del movimento: quella cattolica, che si diffuse in piccola parte anche a sud del Paese, e che prevalentemente fece presa su artigiani e contadini proprietari, e quella socialista, che fu attiva su diversi settori ma, in particolare, su quello del consumo. Alla fine della Grande Guerra, poiché tra i socialisti predominavano atteggiamenti rivoluzionari e tra i cattolici quelli più conservatori, le cooperative di ispirazione cattolica, nel 1919, si organizzarono nella *Confederazione Italiana Cooperative*. Dopo la parentesi del periodo fascista e della Seconda guerra mondiale, nel 1948, il movimento cooperativo iniziò a riorganizzarsi nei due filoni che rappresentavano la strada socialista e quella cattolica all'associazionismo cooperativo.

Stava nel frattempo crescendo, in vari sodalizi, il convincimento di trovarsi fuori posto nella "casa socialista". Fu proprio raccogliendo il disagio di quella componente che, pur non rinnegando totalmente una matrice socialista e democratica, sentiva la necessità di creare una terza forza di ispirazione laica, repubblicana e liberale, che si arrivò alla costituzione dell'*Associazione Generale delle Cooperative Italiane* nel 1952.

All'inizio degli anni Settanta un nuovo fermento invase questa volta l'area cattolica del movimento, portando alla separazione dalla Confederazione Italiana Cooperative di quella componen-

te che proveniva dal settore del sindacato e, in particolare, dalla CISL e dalle Associazioni Cattoliche e alla conseguente creazione, nel 1971, della *Unione Nazionale delle Cooperative Italiane* che rivendicò successivamente una sorta di equidistanza dal quadro politico e sindacale del tempo.

Costituita nel 1999 da un gruppo di operatori romani e palermitani, l'*Unione Cooperative Italiane* ha ottenuto il riconoscimento ministeriale soltanto nel 2004.

La spinta propulsiva sempre presente nel movimento cooperativo ha portato infine alla nascita, nel 2013, dell'***Unione Europea delle Cooperative (UE.COOP)*** che fonda la propria opera sul recupero dei caratteri tipici della cooperazione costituzionalmente riconosciuta e dei principi cooperativi internazionali in un quadro di legalità e trasparenza.

Attualmente le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, e tutela del movimento cooperativo riconosciute sono sei.

I CARATTERI, LE FINALITÀ DELLA COOPERAZIONE E I PRINCIPI COOPERATIVI INTERNAZIONALI

I caratteri distintivi della cooperazione sono:

- Funzione sociale
- Mutualità
- Assenza di fini speculativi

La Costituzione Italiana (art. 45) riconosce innanzitutto una "funzione sociale" alla cooperazione che si traduce nella capacità di contribuire a realizzare anche altri principi costituzionali fondamentali quali, ad esempio, la possibilità per i lavoratori di partecipare "*all'organizzazione economica e sociale del Paese*" (art. 3 Cost.).

Tale funzione è altresì connessa all'obbligo - imposto alle cooperative - di accantonare a riserva legale indivisibile una quota degli utili netti annuali (almeno il 30% ex art. 2545-quater, comma 1, c.c.), nonché di devolvere il 3% di tali utili, nonché - in caso di scioglimento - il patrimonio sociale residuo alla promozione e allo sviluppo della cooperazione (art. 11, Legge 59/1992 e artt. 2514 e 2545-quater, comma 2, c.c.).

L'ulteriore carattere distintivo e unificante di ogni cooperativa - a prescindere dal settore di attività - si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle società di capitali è la realizzazione di uno scopo lucrativo che si concretizza nella remunerazione del

capitale attraverso la distribuzione degli utili annuali ai soci, nelle cooperative lo scopo lucrativo è sostituito dal cosiddetto "scopo mutualistico".

La legge inoltre promuove e favorisce l'incremento della cooperazione e ne assicura, con gli opportuni controlli (Vigilanza ex D.lgs.220/2002), il carattere e le finalità.

I principi cooperativi internazionali sono:

- Adesione libera e volontaria
Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutte le persone in grado di utilizzarne i servizi offerti e desiderose di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.
- Controllo democratico da parte dei soci
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente alla definizione delle politiche e all'assunzione delle relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative i soci hanno - di norma - gli stessi diritti di voto (una testa, un voto) qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute (art. 2538 c.c.).
- Partecipazione economica dei soci
I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente.
- Autonomia e indipendenza
Le cooperative sono organizzazioni autonome, di mutua assistenza, controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) oppure ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia della cooperativa stessa.
- Educazione, formazione e informazione
Le cooperative s'impegnano a educare e a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i manager e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono

attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.

- Cooperazione tra cooperative
Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali, nazionali, regionali e internazionali.
- Interesse verso la comunità
Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.

COS'È UNA COOPERATIVA?

Una cooperativa è un'organizzazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali, realizzando un'idea imprenditoriale attraverso la creazione di una società di proprietà condivisa e democraticamente controllata.

Si tratta di un'impresa in cui gli utili sono destinati ai reinvestimenti nell'azienda e alla creazione di un patrimonio mutualistico indivisibile tra i soci.

È un'impresa gestita e controllata dai suoi soci i quali possono democraticamente decidere sulle scelte dell'impresa, come semplici soci o come amministratori eletti tra i soci.

La cooperativa è un modello societario efficace e coinvolgente per la realizzazione di una idea imprenditoriale condivisa tra più persone accomunate dai medesimi interessi.

Secondo l'art. 2511 del codice civile, le cooperative sono società a "capitale variabile" con "scopo mutualistico".

Ovvero?

Società: forma giuridica d'impresa costituita da persone fisiche e/o giuridiche) che si riuniscono per cooperare a un fine comune.

Capitale Variabile: il capitale sociale delle cooperative non è determinato in un ammontare prestabilito (art. 2524 c.c.), ma varia in ragione della variabilità del numero dei soci (porta aperta, in ingresso e in uscita). L'ingresso e la fuoriuscita dei soci non com-

porta la modificazione dell'atto costitutivo ma sono determinate attraverso istanze sottoposte alla deliberazione degli amministratori (artt. 2528 e 2532 c.c.).

Scopo mutualistico: consiste - a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni più vantaggiose (o più stabili) di quelle che otterrebbero, singolarmente, dal libero mercato.

La società cooperativa si costituisce dunque per svolgere un'attività economica e, attraverso tale attività, soddisfare un bisogno concreto dei suoi soci. Quindi, lo scopo perseguito dai partecipanti ad una società cooperativa (soci "cooperatori") risiede in primo luogo nella realizzazione di rapporti di scambio (mutualistico) con la cooperativa dagli stessi partecipata.

Con l'adesione i soci instaurano con la cooperativa innanzitutto un "rapporto associativo" (che consente ai soci di partecipare alla società tramite il conferimento di capitale e la partecipazione alla gestione) e, contestualmente o successivamente all'adesione, sono chiamati anche a costituire e ad eseguire i "rapporti (o scambi) mutualistici" che richiedono - da parte della società - il rispetto del principio di "parità di trattamento" (art. 2516 c.c.).

In base al tipo di scambio mutualistico instaurato con i soci, si determina, nello specifico, lo scopo e l'oggetto delle diverse categorie di cooperative nel loro modo di operare e anche nella loro struttura: cooperative di lavoro, di conferimento, di abitazione, di consumo, sociali, ecc.

Il nostro ordinamento prevede due tipologie di cooperative:

- 1) cooperative a "mutualità prevalente" (artt. 2512 e 2514 c.c.), che godono di particolari benefici fiscali consistenti principalmente nella parziale detassazione dell'utile;
- 2) cooperative "diverse" da quelle a mutualità prevalente, che non godono dei predetti benefici fiscali.

Sono società cooperative a "mutualità prevalente", in ragione del tipo di scambio mutualistico instaurato con i propri soci, quelle che:

- a) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- b) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

c) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La "prevalenza" si misura con riferimento ai seguenti parametri contabili, a seconda del tipo di scambio mutualistico attuato con i soci (art. 2513 c.c.):

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci (la prevalenza sussiste quando tali ricavi sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni);
- b) il costo del lavoro dei soci (la prevalenza sussiste quanto tale costo è superiore al 50% del totale del costo del lavoro, computate le altre forme di lavoro inerenti allo scopo mutualistico);
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci (la prevalenza sussiste quanto tale costo è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite).

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Gli amministratori e i sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni di loro competenza, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.).

Le cooperative a mutualità prevalente devono inoltre prevedere nei propri statuti (art. 2514 c.c.):

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La qualifica di prevalenza si perde (art. 2545-octies c.c.) quando la cooperativa modifichi o sopprima le clausole statutarie tipiche della prevalenza (formale) con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria ovvero quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza (sostanziale) di cui all'art. 2513 c.c..

I MODELLI SOCIETARI DI RIFERIMENTO

Cooperative che applicano le disposizioni sulla società per azioni (S.P.A.): si tratta di cooperative costituite da almeno 9 soci, persone fisiche e/o giuridiche, e con l'obbligo della revisione legale dei conti (artt. 2522, comma 1, e 2409-bis c.c.).

Cooperative che applicano le disposizioni sulla società a responsabilità limitata (S.R.L.): si tratta di cooperative costituite da almeno 3 soci, tutti persone fisiche. Nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici (art. 2522, comma 2, c.c.). È un modello applicabile solo se la ha meno di 20 soci ovvero un attivo patrimoniale inferiore al milione di euro (art. 2519, comma 2, c.c.).

LE TIPOLOGIE DI COOPERATIVA

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa e il socio, si individuano le seguenti categorie di cooperative così come individuate dalla legislazione vigente:

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

Si costituiscono allo scopo principale di procurare occasioni di lavoro ai propri soci, attraverso la produzione di beni o l'erogazione di servizi o l'assunzione di lavori per conto terzi in molteplici settori economici (edilizia, turismo, cultura, spettacolo, servizi professionali, industria, commercio, ecc.).

COOPERATIVE SOCIALI

Sono disciplinate dalla Legge 381/1991, la quale le riconosce come strumento societario idoneo per il perseguimento di finalità sociali e della promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari e/o educativi (tipo A) o in alternativa (o in maniera integrata) attraverso lo

svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).

Queste cooperative sono generalmente strutturate come cooperative di lavoro, i cui soci lavoratori instaurano con la cooperativa un rapporto lavorativo. Le cooperative sociali, oltre ai soci lavoratori, possono avere anche soci volontari, che prestano la loro attività alla cooperativa in modo spontaneo e gratuito, e soci utenti, che si avvalgono dei servizi offerti dalla cooperativa (es. famiglie, enti pubblici o privati ecc.).

COOPERATIVE DI LAVORO AGRICOLO

Sono imprese che esercitano, in forma associata, le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e/o di allevamento di animali e le attività connesse (art. 2135 c.c.). In queste cooperative i soci sono principalmente operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Si considerano assimilate a queste le cooperative che esercitano attività di acquacoltura ossia diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine (art. 3, D.lgs. 4/2012).

Sono connesse all'acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette:

- a) alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di acquacoltura;
- b) la fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;
- c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

COOPERATIVE DI CONFERIMENTO PRODOTTI AGRICOLI E ALLEVAMENTO

Svolgono, principalmente, attività di stoccaggio, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici conferiti prevalentemente dai soci nonché fornitura di servizi e mezzi tecnici prevalentemente ai medesimi soci imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

COOPERATIVE DELLA PESCA

Svolgono, in forma associata, le attività di pesca professionale (art. 2, D.lgs. 4/2012) e connesse (di lavoro) ovvero esercitano attività di supporto ai propri soci imprenditori ittici e acquacoltori (di conferimento o di servizi), quali l'acquisto di materiale di consumo e/o di beni durevoli, la commercializzazione dei prodotti ittici e/o la loro trasformazione.

La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. Nella pesca professionale rientrano le seguenti attività:

- a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pesca-turismo";
- b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate "ittiturismo".

Sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

- a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

- b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

COOPERATIVE DI CONSUMO O DI UTENZA

Assicurano ai propri soci la fornitura di beni e servizi (vendita generi alimentari e beni di consumo; produzione e distribuzione elettrica).

COOPERATIVE EDILIZIE E DI ABITAZIONE

Hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione.

COOPERATIVE DI DETTAGLIANTI

Sono costituite da imprenditori operanti nel settore della distribuzione commerciale ai quali la cooperativa garantisce servizi di acquisti collettivi, amministrativi e finanziari. Più frequentemente, garantiscono una presenza complessiva sul mercato, riconoscibile, caratteristica, personalizzata (insegna comune, prodotti con proprio marchio, logistica integrata, ecc.).

COOPERATIVE DI TRASPORTO

Si occupano di organizzare, per conto dei soci imprenditori del settore del trasporto merci e persone, dei rapporti contrattuali con i committenti e possono gestire servizi accessori, quali l'erogazione del carburante, la manutenzione e le rimesse dei mezzi, servizi di assistenza amministrativa, radiotaxi, ecc. oppure gestiscono in proprio i servizi di trasporto e si avvale di soci lavoratori, anche tramite il conferimento dei mezzi e delle licenze.

COOPERATIVE DI GARANZIA E FIDI

Sono cooperative che svolgono attività di supporto alle imprese nella gestione finanziaria: nascono con lo scopo di facilitare l'accesso al credito bancario ai soci, tramite la prestazione in forma solidale di garanzie sui prestiti concessi dagli istituti bancari e finanziari.

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Favoriscono la formazione del risparmio ed esercitano il credito principalmente ai propri soci, persone fisiche e giuridiche. Il

numero minimo dei soci non può essere inferiore a cinquecento. Con la riforma del 2016 è stata disciplinata una nuova forma di aggregazione obbligatoria rappresentata dal "gruppo bancario cooperativo", composto da una società capogruppo avente forma di società per azioni il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo (che continuano ad esercitare l'attività bancaria sia pure assieme alla capogruppo). La società capogruppo esercita attività di direzione e di coordinamento sulle società appartenenti al gruppo.

CONSORZI AGRARI

Hanno lo scopo di contribuire all'innovazione e al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. Possono svolgere le proprie attività anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, comunque nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei singoli consorzi.

LE DIVERSE CATEGORIE DI SOCI

I soci, come detto, costituiscono l'elemento essenziale per la costituzione e la vita di una società cooperativa. Essi in particolare:

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale (*il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né, per le azioni, superiore a 500 euro; di norma nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a 100 mila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma*) e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa.

L'atto costitutivo delle cooperative deve contenere l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e indicare i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci (art. 2521 c.c.).

SOCI COOPERATORI

Sono i soci che partecipano allo scambio mutualistico, possono essere persone fisiche, persone giuridiche e altri enti collettivi.

I "cooperatori" possono essere:

Soci lavoratori, che stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa (Legge 142/2001).

Soci consumatori e utenti, che acquistano i beni offerti dalla cooperativa ovvero fruiscono, direttamente o indirettamente, dei servizi erogati dalla cooperativa.

Soci conferitori (es. agricoltori, pescatori), che conferiscono i propri prodotti in cooperativa per la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione ovvero che usufruiscono di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico o di una fase del ciclo stesso (art. 1, comma 2, D.lgs. 228/2001).

Soci prenotari e assegnatari, nelle cooperative edilizie di abitazione (art. 13, Legge 59/1992).

SOCI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Sono soci lavoratori a tutti gli effetti, ma attuano lo scambio mutualistico con modalità che si differenziano rispetto all'attività caratteristica (art. 23, comma 3, D.lgs.c.p.s. 1577/1947).

SOCI VOLONTARI

Prestano la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate) nelle cooperative sociali (art. 2, Legge n. 381/1991) e sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato o autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

SOCI "IN PROVA"

Possono essere ammessi in una "categoria speciale" in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero alloro graduale inserimento nell'impresa (art. 2527, ult. comma, c.c.). Non possono in ogni caso superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori, al termine di un periodo, comunque, non superiore a 5 anni, possono essere ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori ammessi alla categoria ordinaria.

SOCI FINANZIATORI

Possono essere sia persone fisiche che giuridiche e - di norma - non partecipano all'attività mutualistica, ma sottoscrivono strumenti finanziari (o altri titoli di debito) emessi dalla cooperativa allo scopo di ottenerne una remunerazione (art. 2526 c.c.). Ad essi si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori, in quanto compatibili, eccetto quelle relative ai requisiti di ammissione, cause di incompatibilità, condizioni di trasferimento della partecipazione.

L'Atto costitutivo (ovvero la delibera assembleare di emissione) può prevedere i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori di strumenti finanziari.

In ogni caso, ai Soci finanziatori non può nel complesso essere attribuito più di 1/3 terzo del totale dei voti esprimibili in Assemblea né può essere attribuito il diritto di eleggere più di 1/3 degli Amministratori e più di 1/3 dei componenti l'organo di controllo societario (Collegio sindacale).

Rientrano in questa categoria, i possessori di "azioni di sovvenzione" (art. 4, Legge 59/92) o di "azioni di partecipazione cooperativa" (art. 5, Legge 59/92).

GLI ORGANI SOCIALI

L'Assemblea (art. 2538 c.c.): è il principale organo deliberativo ovvero l'organo sovrano della cooperativa, che prende le decisioni nelle materie indicate dalla legge e/o dallo statuto che è parte integrante dell'atto costitutivo. L'Assemblea dei soci si riunisce in modo ordinario o straordinario (con il notaio), a seconda dell'importanza delle materie su cui è chiamata a deliberare. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'atto costitutivo può prevedere anche lo svolgimento di Assemblee "separate" (art. 2540 c.c.), anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci. La previsione è necessaria quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Sono previste anche "Assemblee speciali" (art. 2541 c.c.) qualora la cooperativa emetta strumenti finanziari privi del diritto di voto. I possessori di tali strumenti deliberano, nell'assemblea speciale, decidono sugli oggetti di interesse comuni a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Il Consiglio di amministrazione (art. 2542 c.c.): è l'organo cui è affidata, dall'Assemblea, l'amministrazione collegiale della società. La nomina, la sostituzione e la revoca degli amministratori spetta all'Assemblea. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. Salvo diversa previsione statutaria, la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di amministrazione è formato da almeno tre soggetti, di norma, rieleggibili.

L'Organo di controllo (art. 2543 c.c.): il Collegio sindacale (o il Sindaco unico nelle cooperative a modello S.R.L.) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (artt. 2403 c.c.) adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Nelle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può essere attribuita al Collegio sindacale anche la revisione legale dei conti; in tal caso, il Collegio è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 2409-bis, comma 2, c.c.).

La nomina del Collegio sindacale (o del Sindaco unico ovvero del Revisore legale dei conti nelle cooperative che applicano le disposizioni sulla S.R.L.) è comunque obbligatoria se la società emette strumenti finanziari non partecipativi nonché quando:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nelle cooperative che applicano le disposizioni sulla S.P.A. la revisione legale dei conti è esercitata (obbligatoriamente) da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (art. 2409-bis, comma 1, c.c.).

LA VIGILANZA COOPERATIVA

Tutte le cooperative sono soggette a vigilanza da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mediante revisioni ordinarie o ispezioni straordinarie (D.lgs.220/2002). A tale proposito si ricorda che l'art. 45 della Costituzione stabilisce che la legge, oltre a promuovere e favorisce l'incremento della cooperazione con i mezzi più idonei, ne assicura - con gli "opportuni controlli" - il carattere e le finalità.

Le revisioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale (es. cooperative sociali).

Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, le revisioni sono effettuate dalle Associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.



La revisione cooperativa è finalizzata a:

- a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
- b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
- c) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale;
- d) accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.
- e) accertare, nelle cooperative di lavoro, la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento interno adottato obbligatoriamente dall'ente cooperativo (art. 6, Legge 142/2001).

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

Le ispezioni straordinarie accertano:

- a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
- b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
- c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente;
- d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
- e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
- f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti.

I revisori e gli ispettori hanno la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarità sanabili.

Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:

- a) gestione commissariale (art. 2545-sexiesdecies c.c.);
- b) scioglimento per atto dell'autorità con o senza nomina del liquidatore (art. 2545-septiesdecies c.c.), qualora l'ente non persegua lo scopo mutualistico o non sia in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stato costituito o che per due anni consecutivi non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione;
- c) sostituzione dei liquidatori se la cooperativa ovvero cancellazione dal Registro delle imprese per mancato deposito dei bilanci di esercizio per almeno cinque anni, se la cooperativa è già in liquidazione volontaria (artt. 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies c.c.)
- d) liquidazione coatta amministrativa (art. 2545-terdecies c.c.), in caso di insolvenza e in alternativa alla liquidazione giudiziale.

Ferme restando le eventuali responsabilità penali in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società sottoposte per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti che - in qualsiasi forma - anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dall'Albo delle società cooperative previa applicazione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio.

Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento interno di cui all'art. 6 della Legge 142/2001 (disciplina del socio-lavoratore) si applica il provvedimento di gestione commissariale.

PERCHÉ LA SCELTA DI METTERSI IN COOPERATIVA?

Scegliere la forma cooperativa può essere più facile e meno rischioso per l'avvio di un'attività economica.

Attraverso questo modello societario le idee imprenditoriali di ciascuno, i progetti, il lavoro e molto altro, si associano a quelli di altre persone, permettendo interazione, collaborazione e messa a frutto delle esperienze e conoscenze di una organizzazione più complessa che, in molti casi, ha dimostrato la capacità di saper fare sistema.

Essere "cooperatori" vuol dire agire insieme in una struttura dinamica in cui al tempo stesso si è al tempo stesso soci e imprenditori (co-imprenditori) e in cui la mutualità si fonde con le doti di managerialità.

Aderire al modo cooperativo di "fare economia", significa appartenere a un movimento che intende seguire le evoluzioni tecnologiche e produttive senza snaturare l'essenza solidaristica e democratica che è alla base della cooperazione stessa.

COME NASCE UNA COOPERATIVA?

Fase 1: Costituzione

Una volta che i soci hanno focalizzato lo scopo mutualistico che intendono soddisfare e il progetto imprenditoriale per realizzarlo, occorre costituire giuridicamente la società cooperativa.

Il primo passo formale per la creazione di una cooperativa è definire l'Atto Costitutivo, da redigersi in forma pubblica davanti a un notaio.

L'Atto Costitutivo deve contenere (art. 2521 c.c.) in particolare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione e il comune ove è posta la sede legale della società;
- 3) l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 6) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;

- 7) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni (artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., art. 3, comma 2, lett. b, Legge 142/2001);
- 8) le forme di convocazione dell'assemblea;
- 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 10) la nomina dei primi amministratori e sindaci (ove previsti).

Lo Statuto, che è parte integrante dell'Atto costitutivo, contiene le norme relative al funzionamento della società.

I rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere disciplinati da "Regolamenti interni" che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. Tali Regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Fase 2: Apertura Partita Iva, registrazione e iscrizione agli Albi

Il secondo passo consiste nell'apertura della Partita IVA, presso l'Agenzia delle Entrate e di una casella di Posta elettronica certificata (PEC) nonché nella iscrizione della cooperativa al Registro delle imprese presso la locale CCIAA con la denuncia dell'inizio attività e l'indicazione del settore economico-fiscale in cui la società intende operare (Codice ATECO). Questi adempimenti sono curati dal notaio e dal commercialista.

Il notaio procederà anche all'iscrizione della cooperativa nell'Albo delle società cooperative (art. 2511 c.c. e D.M. DM 23 giugno 2004), tramite il Registro delle imprese.

L'iscrizione all'Albo delle società cooperative, che comporta l'assegnazione di un corrispondente numero di iscrizione, ha carattere "costitutivo" e diventa quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica della cooperativa. Senza iscrizione, la società cooperativa non ha diritto alle agevolazioni previste per tale settore.

L'Albo delle società cooperative è tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si avvale del Registro delle imprese istituito presso le Camere di Commercio e si compone di tre Sezioni:

- 1) Cooperative "a mutualità prevalente" (ivi incluse quelle considerate a mutualità prevalente "di diritto" dalla legge, come le



cooperative sociali, e quelle che - pur non rispettando i parametri della prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., rientrano in uno dei regimi derogatori previsti dal DM 30 dicembre 2005);

- 2) Cooperative "diverse" da quelle a mutualità prevalente;
- 3) Società di mutuo soccorso (soggetti giuridici a "mutualità pura" oggi qualificati anche "imprese sociali", che svolgono esclusivamente attività per i soci e tra i soci, ai quali assicurano non il conseguimento di un vantaggio patrimoniale o finanziario, ma la copertura di determinate necessità personali ed economiche).

Ciascuna cooperativa iscritta all'Albo è poi inquadrata in una delle seguenti Categorie:

- cooperativa di produzione e lavoro;
- cooperativa di lavoro agricolo;
- cooperativa sociale;
- cooperativa di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
- cooperativa edilizia di abitazione;
- cooperativa della pesca;
- cooperativa di consumo;
- cooperativa di dettaglianti;
- cooperativa di trasporto;
- consorzio cooperativo;
- consorzio agrario;
- banca di credito cooperativo;
- consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- altre cooperative (che non rientrano in nessuno degli altri settori e/o che svolgono attività diverse - c.d. "Miste").

Le cooperative inquadrata nella categoria "edilizia di abitazione" possono iscriversi anche nell'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi (art. 13, Legge n. 59/1992). L'iscrizione determina la soggezione alla revisione annuale ed è condizione indispensabile per l'ottenimento di contributi pubblici.

Ai fini dell'iscrizione (e del suo mantenimento), le cooperative edilizie di abitazione devono essere costituite da almeno 18 soci e ricadere in una delle seguenti condizioni:

- a) essere costituite con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore ad € 258,23;
- b) aver iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;

- c) essere proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.

Le cooperative sociali, a seconda dei casi, possono o devono iscriversi anche ai rispettivi Albi regionali o Provinciali (art. 9, Legge n. 381/1991), articolati in Sezioni e Sottosezioni (Sociali tipo A, tipo B, Oggetto Plurimo e Consorzi di cooperative sociali).

Fase 3: Avvio dell'attività

È importante ricordare che, con l'avvio dell'attività, ogni cooperativa è obbligata a istituire e tenere aggiornati i Libri sociali e contabili obbligatori e ogni altra scrittura richiesta dalla natura e dalla dimensione dell'impresa (libro dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione qualora nominati, libro giornale, libro inventari, libro unico del lavoro, Registri IVA, ecc.), e ad essere sempre in regola con gli adempimenti richiesti a tutte le imprese: (es. assunzioni del personale, versamenti previdenziali e assicurativi, igiene e sicurezza sul lavoro, privacy, ecc.).

La cooperativa dovrà inoltre essere in regola con le disposizioni previste dalla legge per alcune specifiche attività (es. permessi, licenze, autorizzazioni, ecc.).

COSA SI RISCHIA COSTITUENDO UNA COOPERATIVA?

Anche se si parte con le idee chiare e con opportunità favorevoli, può sempre capitare che qualcosa non vada secondo le previsioni o che si facciano degli errori, più o meno gravi, nella gestione e nella conduzione di una cooperativa.

Bisogna innanzitutto distinguere a seconda del soggetto a cui ci si riferisce.

I soci

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518 c.c.) e i soci nei limiti delle azioni o delle quote sottoscritte e versate. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui

il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto (art. 2536 c.c.).

Gli amministratori

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri. Sono chiamati in particolare a rispondere se non provvedono a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa (art. 2086, comma 2, c.c.), anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale (D.lgs. 14/2019) ovvero non si attivano senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale e se compiono gravi irregolarità nella gestione. Gli amministratori rispondono altresì verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (artt. 2394 e 2476 c.c.).

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni (art. 2390 c.c.). In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale ove nominato (art. 2392 c.c.).

I Sindaci

I Sindaci devono avere specifici requisiti professionali e di terzietà e devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

Sono, pertanto, responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono inoltre responsabili solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (art. 2407 c.c.).



BREVE GLOSSARIO COOPERATIVO**A****Agevolazioni fiscali (alle cooperative)**

Le cooperative, rette dai principi della mutualità, possono beneficiare di particolari agevolazioni fiscali sugli utili conseguiti a condizione che siano "a mutualità prevalente": in sostanza occorre che negli statuti siano previsti specifici requisiti, e che essi siano rispettati nella pratica (vedi oltre in "Requisiti mutualistici").

Albo delle società cooperative

È il registro nazionale a cui tutte le cooperative sono tenute a iscriversi, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il Registro delle imprese presso le Camere di Commercio territoriali.

Articolo 45 (della Costituzione)

"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità"

Assemblea dei soci

È l'organo sociale sovrano in cooperativa a cui partecipano tutti i soci; l'assemblea nomina gli amministratori e i sindaci ovvero l'organo di revisione contabile, approva i bilanci di esercizio, deliberando altresì la destinazione dell'utile o la copertura delle perdite, assume le decisioni più importanti sulla vita della società.

Atto costitutivo di cooperativa

La società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, davanti a un notaio. L'atto costitutivo, con lo statuto che ne è parte integrante, stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e le regole organizzative interne della cooperativa.

B

Bilancio d'esercizio

Il documento contabile, ufficiale e pubblico, redatto dagli amministratori alla fine di ogni periodo amministrativo (di solito un anno) che determina il risultato economico d'esercizio e la situazione patrimoniale finanziaria delle società.

C

Consiglio di Amministrazione

È l'organo collegiale che prende le decisioni per la gestione della società; è eletto dall'Assemblea dei soci e presieduto dal Presidente.

Collegio sindacale (o sindaco unico)

È l'organo di controllo. La sua nomina è obbligatoria solo in presenza di alcune condizioni; ai componenti sono richiesti specifici requisiti professionali.

ConSORZI cooperativi

Sono imprese con scopo consortile costituite a loro volta tra società cooperative (per questo definite "di secondo grado") per l'esercizio in comune di attività economiche, per il coordinamento della produzione, per utilizzare e gestire servizi comuni.

Cooperative

Società a capitale variabile, con scopo mutualistico, iscritte presso l'Albo delle società cooperative, che si costituiscono allo scopo di consentire ai propri soci di ottenere occupazione, beni o servizi a condizioni più vantaggiose (o più stabili) rispetto a quelle di mercato e nelle quali l'utile non viene ripartito fra i soci, ma reinvestito per perseguire lo scopo sociale.

Cooperative diverse

Le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.



F**Fondi mutualistici**

Previsti dalla Legge 59/1992 sono enti costituiti dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuti e gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, attraverso: la costituzione di società cooperative o di loro consorzi; l'assunzione di partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate; finanziamenti di specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi; l'organizzazione o la gestione di corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione; la realizzazione di studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle Associazioni nazionali, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle Associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3% e devolvere ai Fondi il patrimonio residuo della liquidazione.

G**Gestione democratica**

Le cooperative sono organizzazioni democratiche e partecipative gestite dai soci, che godono di uguali diritti sulla base del principio "una testa - un voto": qualunque sia il valore del capitale sociale conferito alla società, ciascuno ha di norma un solo voto.

M**Mutualità**

La mutualità è uno dei valori fondamentali dell'impresa cooperativa. Significa che lo scopo della società è quello di fornire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose (o più stabili) di quelle che si otterrebbero sul mercato.

P

Porta aperta

La cooperativa ha il carattere di società "aperta": chiunque può essere ammesso a fare parte di una cooperativa nel rispetto delle norme dello statuto e dei requisiti che ciascun socio deve avere in relazione allo scopo sociale, senza criteri discriminatori.

R

Regolamenti

Disciplinano i rapporti tra la società e i soci e determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

Ristorni

L'assemblea dei soci può decidere, se le condizioni economiche lo consentono, l'attribuzione ai soci cooperatori di un ulteriore vantaggio mutualistico. I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

S

Soci cooperatori

Sono le persone fisiche o giuridiche che partecipano a vario titolo allo scambio mutualistico individuato dallo statuto sociale. Possono essere: lavoratori, conferitori, utenti, consumatori, ecc.

Solidarietà

È uno dei principi fondamentali in ogni cooperativa, si fonda prevalentemente sulla condivisione di idee, propositi e responsabilità, sul reciproco sostegno, sul senso di appartenenza e coscienza di comuni interessi e finalità.



Utili

Gli utili conseguiti dalle cooperative a mutualità prevalente non possono essere divisi liberamente tra i soci. L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio annuale, deve obbligatoriamente destinare almeno il 30% degli utili netti annuali al fondo di riserva legale indivisibile e una quota pari al 3% ai Fondi mutualistici (o al bilancio statale).

UE.COOP

L'Unione Europea delle Cooperative (UE.COOP) è un'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuta con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 24 aprile 2013. Rappresenta oggi oltre 3.300 cooperative che operano in tutti i settori della cooperazione (agricoltura, pesca, produzione lavoro, sociale, abitazione, cultura, turismo, ecc.), alle quali fanno capo oltre cinquecentomila soci, tra persone fisiche e giuridiche.

Sin dalla sua costituzione, UE.COOP ha inteso promuovere e sostenere la funzione sociale della cooperazione costituzionalmente riconosciuta e divenire, perciò, un riferimento effettivo per tutte le cooperative che, in un quadro di trasparenza e di legalità, si ispirano alla piena realizzazione della dignità dei soci e di chiunque usufruisca dei loro prodotti e servizi.



Variabilità del capitale sociale

Nelle cooperative il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito: l'ingresso nella società cooperativa da parte di nuovi soci, come anche l'uscita di soci preesistenti, determina l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, senza comportare la modificazione dello Statuto.

Basta, diciamo no alle fake news sulle cooperative

“Le cooperative non pagano le tasse”

È FALSO!

Le cooperative pagano le tasse, seppure in forma ridotta, a fronte del divieto di distribuzione degli utili, dell'obbligo di accantonare almeno il 30% degli stessi a Riserva legale e destinare il 3% alla costituzione e all'incremento dei Fondi mutualistici, con l'ulteriore vincolo di devoluzione del patrimonio finale di liquidazione.

“Le cooperative non applicano i contratti collettivi di lavoro”

È FALSO!

Le cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, oltre che ad applicare tutti gli istituti previdenziali e assicurativi.

“Le cooperative devono essere piccole, se diventano grandi non sono vere”

È FALSO!

Le cooperative sono “vere” se osservano la natura mutualistica, se favoriscono la partecipazione effettiva dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico e se non hanno fini di speculazione privata. Anche per questo sono soggette alla vigilanza dello Stato.

Sei interessato ad approfondire alcuni aspetti?

Vorresti condividere la tua idea imprenditoriale
per avviare un'attività in forma cooperativa?
Hai domande, dubbi, perplessità?

NON ESITARE

Contatta la sede territoriale più vicina a te consultando il nostro sito web
all'indirizzo

www.uecoop.org

Il presente manuale divulgativo è stato realizzato grazie al progetto presentato
a valere sulla Legge regionale della Liguria 7 dicembre 2010 n. 19
"Interventi per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione"
annualità 2024

